

**UCCIDERE UN CANE E' REATO, ANCHE SE L'ORDINE ARRIVA DAL MEDICO
VETERINARIO DIRIGENTE ASL, E LA CONDANNA E' IN CONCORSO
CON L'ESECUTORE MATERIALE.**

Corte di Appello di l'Aquila - Sezione Penale, sentenza n 3395 del 7 ottobre 2011

a cura dell' Avv. Carla Campanaro

La Corte di appello di l'Aquila, con la sentenza in commento (che riportiamo in calce), si pronuncia sul ricorso degli imputati avverso la sentenza di condanna del 29 marzo 2007, con la quale, in relazione al delitto di cui all'art 544 bis c.p. 'uccisione di animali' accertato in l'Aquila il 26 ottobre 2004, questi ultimi venivano **condannati alla pena di mesi due e 10 giorni di reclusione ciascuno, per avere ucciso senza necessità 9 cuccioli di cane**, il primo nella qualità di dirigente del servizio veterinario Asl di l'Aquila, il secondo quale dipendente del medesimo servizio.

A seguito dell'esame dei testi e degli imputati emergevano i fatti in tutta la loro crudezza : una cucciolata, che insisteva su un terreno di proprietà privata era accudita dai volontari della Lega Nazionale per la Difesa del Cane. Il proprietario del terreno segnalava la presenza degli animali al dirigente della ASL medico veterinaria il quale impartiva **l'immediato ordine al suo dipendente di recarsi sul posto ed uccidere con una iniezione letale i cuccioli**. Sul posto sopraggiungevano i volontari che purtroppo potevano soltanto limitarsi a constatare la morte degli animali, e denunciavano quindi i fatti alla magistratura.

Il giudice di primo grado richiamava in maniera dettagliata il contestuale quadro normativo a tutela degli animali d'affezione, come innovato dalla Legge 189 del 2004¹ entrata in vigore nell'agosto 2004, e dunque pochi mesi prima del delitto (cfr ottobre 2004), ed seguito dell'esame dibattimentale dei testi dell'accusa e della difesa accertava che i nove cuccioli di cane erano **uccisi senza necessità** dal dipendente asl, su ordine del suo dirigente.

¹ Legge 20 luglio 2004, n.189 "Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 178 del 31 luglio 2004

Veniva in questa sede **disattesa in toto la difesa dei due imputati**, che adducevano motivi di presunta necessità di ordine sociale e sanitario, che avrebbe scriminato le loro condotte in base al disposto della legge regionale Abruzzo, art 13 della legge n 86 del 21 settembre 1999² che stabilisce che *‘La soppressione eutanasica degli animali da affezione può essere effettuata su richiesta del proprietario per fondati motivi di ordine sanitario e/o sociale, ad opera di un medico veterinario’ il quale è tenuto a comunicare al Servizio Veterinario dell’Azienda U.S.L. competente, le motivazioni che hanno resa necessaria la soppressione.*

Si leggeva nelle motivazioni della sentenza di primo grado che, in base ad una lettura sistematica dei nuovi delitti introdotti dalla legge 189 del 2004 (art 544 bis ‘uccisione di animali’ ed art 544 ter ‘maltrattamento di animali’), nel rapporto tra animali d’affezione ed i loro eventuali padroni, risulta oggi evidente che **non sussiste più un rapporto tra oggetto (l’animale) e titolare di un diritto di proprietà (il padrone) sorgendo nuovi obblighi e fonti di responsabilità per i padroni**, in quanto, *‘con la nuova legge si prende atto della natura di esser vivente dell’animale in grado di percepire sofferenze anche non solo di carattere fisico in senso stretto e per cui il proprietario non ha più la totale disponibilità dell’animale, ne può infliggergli gratuite sofferenze ne toglierli la vita senza valide giustificazioni.’*

Questo passaggio risultava fondamentale per rigettare la tesi difensiva del dirigente ASL che sosteneva che in termini generali il proprietario di un cane avrebbe sempre potuto chiedere al servizio veterinario pubblico di sopprimere il proprio animale, in quanto di sua proprietà.

Il Tribunale di primo grado nel rigettare tale tesi, correlava il nuovo delitto di uccisione di animali alla disciplina speciale amministrativa inerente gli animali d’affezione, legge 281 del 1991³ e relative norme regionali di recepimento, **ai cui principi, anche e soprattutto i funzionari della Asl veterinaria devono attenersi nello svolgimento delle loro mansioni di controllo del randagismo e nelle attività ad esse correlate.**

² L.R. 21 settembre 1999, n. 86 Norme sul controllo del randagismo, anagrafe canina e protezione degli animali da affezione

³ LEGGE 14 agosto 1991, n. 281 Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del Randagismo *Publicata nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1991*

Dal quadro normativo suesposto, lungi dal legittimare indiscriminate uccisioni, si ricavava che, nell'esercizio delle sue funzioni, un veterinario a.s.l può sopprimere o ordinare la soppressione di un cane, randagio o padronale che sia, esclusivamente per i motivi di cui all'art 2 comma 6 legge 281 del 1991 e cioè per **gravi condizioni di salute o per comprovata pericolosità**, elementi che devono certamente essere letti e valutati in un'ottica restrittiva, in linea con il *favor* nei confronti del bene giuridico animale, oggi tutelato penalmente.

Nel caso di specie in primo grado il Tribunale, supportato dalle associazioni costitutesi parte civile, (Lav, LEAL e Lega Nazionale per la difesa del Cane), escludeva la sussistenza dei presupposti per giustificare l'uccisione dei nove cuccioli, definiti peraltro per stessa ammissione dell'imputato *'in ottima salute'*.

Avverso tale sentenza ricorrevano entrambi gli imputati, con motivazioni differenti.

Il dipendente Asl sosteneva che la sua posizione fosse stata ingiustamente equiparata a quella del dirigente che gli impartiva di fatto l'ordine, in quanto egli aveva agito constatando la legittimità formale e materiale dell'ordine, poiché era notorio che la ASL medico veterinaria svolgeva il servizio di soppressione di cani su richiesta dei proprietari, e pertanto sulla base di ciò aveva proceduto alla loro uccisione con metodo eutanastico. Il ricorrente invocava pertanto l'adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo dell'autorità e dunque non punibile ai sensi dell' art 51 c.p.

Per quanto riguarda il dirigente del servizio veterinario Asl, quest'ultimo assumeva anche in secondo grado la piena legittimità della sua condotta, in quanto avvenuta nel pieno rispetto della normativa in materia. Sosteneva il medico veterinario che nel caso in esame gli animali, qualora non ne fosse stata disposta l'immediata soppressione, avrebbero rappresentato un pericolo per la circolazione stradale dal momento che il presunto proprietario (cfr il proprietario del terreno, non dei cuccioli) aveva rappresentato la loro presenza nei pressi della vicina strada provinciale. Dunque un *'serio problema per la collettività'* riconducibile a quello più ampio del randagismo imponeva il suddetto intervento, anche perché i cuccioli non potevano, per motivi di ordine sanitario essere ricollocati nella struttura comunale a disposizione, sia per mancanza di posto sia per il pericolo di trasmissione di infezioni e malattie per

l'uomo. L'unica soluzione era quindi la loro urgente soppressione. A sostegno della sua tesi difensiva l'appellante produceva anche una nota della prefettura che avrebbe dato indicazioni in tal senso ai servizi medico veterinari, quando fosse stata accertata una situazione di pericolosità per l'uomo.

La Corte di Appello di l'Aquila respinge in pieno i ricorsi dei due imputati, confermando l'impianto accusatorio di primo grado e le relative condanne.

Stando al Collegio di giudicanti il quadro normativo fornito dal giudice di primo grado che disciplina la materia di riferimento è irreprensibile. La legge regionale Abruzzo, in linea con quanto disposto dalla legge quadro sulla tutela degli animali d'affezione vieta in linea generale l'uccisione dei cani, eccetto che per i motivi già indicati dall'articolo 6 della legge quadro ed art. 13 della legge regionale. Analogamente il delitto di cui all'art 544 bis sanziona le uccisioni di animali non necessitate, rientrando in tale ultima nozione *'lo stato di necessità previsto dall'art 54 c.p. nonché ogni altra situazione che induca all'uccisione dell'animale per impedire l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile'* (cfr Cassazione penale n 44822 del 24 ottobre 2007). Pertanto nel caso in esame la Corte di Appello ritiene non sussistenti i motivi idonei a scriminare le indebite uccisioni, in quanto i cuccioli si trovavano all'interno di una proprietà privata e l'invasione della sede stradale rappresentava, come già affermato dal giudice di primo grado, **un pericolo solo potenziale**, *'al quale poteva avviarsi trovando altre soluzioni'*. **Ne vale a scriminare la condotta e dunque può essere considerato motivo sanitario**, secondo i magistrati, **la carenza dei posti nel canile o le apodittiche e generiche dichiarazioni su presunte trasmissibilità di patologie all'uomo ed ad altri cani di virus da parte dei cuccioli**, di cui peraltro era accertato il buono stato di salute.

Per quanto riguarda l'interpretazione della comprovata pericolosità ed i gravi motivi sanitari ancora una volta è quindi confermata un'interpretazione del tutto restrittiva che non lascia spazio a generalizzate soppressioni.

Anche per quanto riguarda la tesi dell'adempimento del dovere, il Collegio rigetta *in toto* la difesa dell'imputato, in quanto quest'ultima si applica a condizione che l'ordine del superiore gerarchico sia assolutamente insindacabile e ciò non si verifica, ragiona il

Collegio, quando come nella specie *‘l'ordine sia palesemente illegittimo e si concreti nella richiesta di provvedere alla commissione di un reato.’*

A tal proposito non pare superfluo rilevare che colui che esercita un'azione contro la legge nella convinzione erronea di esercitare un diritto o l'adempimento di un dovere, non è scriminato per esercizio putativo di un diritto, in quanto egli versa in errore non relativamente al fatto, ma sulla efficacia giuridica della norma penale e dunque in stato inescusabile di ignoranza penale, non essendo invocabile l'ignoranza della legge penale ex art 5 c.p., alla luce dell'orientamento costituzionale, da parte di chi, professionalmente inserito nel campo di attività collegato alla materia disciplinata dalla legge integratrice del precetto penale, non si uniforma alle regole del settore, per lui facilmente conoscibili in ragione dell'attività professionale svolta (Cass Sez III sent 22813/04,ud 15/04/04-rv229228). Inoltre l'obbligo d'informazione e di ordinaria diligenza previsto per il comune cittadino ai fini della eventuale scusabilità dell'ignoranza della legge penale ex art 5 c.p. è, giustamente, assai rigoroso per coloro i quali svolgono professionalmente una determinata attività pubblica, quali ad esempio i medici veterinari ASL.

Una sentenza molto importante, che si staglia sulle prassi che venivano attuate prima dell'introduzione della normativa penale a tutela degli animali ed i cui principi (e relative responsabilità per attività *contra legem*) si auspica saranno colti in tutta la loro potenzialità da parte degli operatori di settore, in particolare medici veterinari, che si trovano ad operare ogni giorno nel settore del randagismo e della tutela degli animali d'affezione.

Carla Campanaro

Publicato il 13 gennaio 2012

Riportiamo in calce la sentenza in commento

CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Penale



Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI L'AQUILA
riunita in Camera di Consiglio e

Composta dai Signori Magistrati:

- | | |
|------------------------------------|------------------|
| 1. Dott. <u>Ciro Riviezzo</u> | Presidente |
| 2. Dott. <u>Armanda Servino</u> | Consigliere rel. |
| 3. Dott. <u>Armando De Aloysio</u> | Consigliere |

Sentito il Pubblico Ministero dott. A. Sgambati

all'udienza del 7 ottobre 2011
Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa penale a carico di

_____ , residente in _____

_____ fra _____

_____ nato a _____ , residente a _____

Liberi contumaci

Difesi di fiducia il primo dall'avv. _____ del foro di L'Aquila, il secondo dall'avv. _____

_____ del foro di L'Aquila

Parti civili :Lega Nazionale per la difesa del cane , elettivamente domiciliata in Casale

Monferrato nello studio dell'avv. G. Scagliotti Presente

LAV Lega Anti Vivisezione elettivamente domiciliata in Napoli nello studio dell'avv.

P. Di Napoli. Assente

LEAL Lega Antivivisezionista elettivamente domiciliata in L'Aquila nello studio

dell'avv. I. Di Benedetto. Presente

Sull'appello degli imputati avverso la sentenza del 29.3.2007 del Tribunale di

L'Aquila con la quale in relazione al reato di cui all'art.544 bis c.p. commesso in

N° 3395 sent.

N° 2160/07 R.G.C.

N° 274/05 N.R.

SENTENZA

in data 7.10.2011
depositata in cancelleria

il 21-11-11

IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA

Notificato avviso ai sen
dell'art. 128 C.P.P.

il _____

IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA

Divenuta irrevocabile

il _____

IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA

Trasmesso estratto per
esecuzione e
comunicazione alla
Procura presso il
Tribunale - Pretura di

in data _____

IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA

Redatta Scheda

il _____

Redatta Parcella

n° _____

il _____

Estratto al Carcere di

_____ il _____

L'Aquila il 26.10.2004 , veniva dato il seguente dispositivo" visti gli artt. 533 535
c.pp. dichiara gli imputati colpevoli del reato ascritto e concesse generiche attenuanti, li
condanna ciascuno alla pena di mesi 2 e giorni 10 di reclusione oltre al pagamento
delle spese processuali, al risarcimento dei danni che determina in euro 500,00 per ogni
pc alla rifusione delle spese legali, che determina in 1000 euro + spese forfetarie , IVA e
CAP. Pena sospesa e non menzione".

M



CONCLUSIONI DELLE PARTI:

Il P.G. chiede la conferma della sentenza.



Il difensore della parte civile deposita conclusioni scritte e nota spese.

I difensori degli imputati si riportano ai motivi di appello.






FATTO E DIRITTO

Con sentenza in data 29.3.2007 il Tribunale di L'Aquila condannava  e  alla pena, condizionalmente sospesa, di mesi due e giorni dieci di reclusione ciascuno oltre il pagamento delle spese processuali e la condanna al risarcimento dei danni, liquidato in euro 500,00 per ciascuna parte civile, per il reato di cui all'art. 544 bis c.p.

Si contestava agli imputati, il primo quale dirigente del servizio veterinario della A.S.L. di L'Aquila, il secondo quale dipendente del servizio medesimo, cagionato, per crudeltà o senza necessità, la morte di nove cuccioli; in L'Aquila il 26.10.2004.

Il Tribunale richiamava il quadro normativo in materia e, sulla base delle risultanze dibattimentali, rilevava che i nove cuccioli erano stati soppressi, senza alcuna necessità, dal  su disposizione dell', disattendendo la tesi difensiva secondo la quale l'abbattimento era stato dettato da motivi di ordine sanitario e sociale e, pertanto, consentito, su richiesta del proprietario, in base al disposto di cui all'art. 13 Legge regionale n. 86 del 21.9.1999.

Avverso la sentenza proponevano appello entrambi gli imputati, tramite i rispettivi difensori.

Il difensore del  evidenziava come, del tutto ingiustamente, la posizione di quest'ultimo fosse stata equiparata a quella dell'. Il primo, infatti, aveva agito su ordine del secondo, superiore gerarchico, dopo aver constatato la legittimità formale e sostanziale dell'ordine. Osservava il difensore che, pur non essendo a conoscenza della telefonata intercorsa tra l' e  con la quale quest'ultimo aveva chiesto alla A.S.L. l'abbattimento dei nove cuccioli di sua proprietà, il  sapeva che la A.S.L. procede alla soppressione dei cani solo ed esclusivamente se il proprietario ne fa esplicita richiesta per fondati motivi e, sulla base di tali presupposti, aveva proceduto alla soppressione eutanasia senza infierire sugli animali con crudeltà.

L'imputato aveva, pertanto, agito nell'adempimento di un dovere imposto da un ordine legittimo della Pubblica Autorità e doveva essere dichiarato non punibile ex art. 51 c.p. o, comunque, assolto perché il fatto non sussiste o non costituisce reato.

Il difensore dell'Imperiale invocava l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste o con altra ampia formula ritenuta di giustizia.

Osservava l'appellante che la soppressione degli animali era avvenuta nel rispetto della normativa in materia: l'art. 13 della Legge regionale dianzi citata dispone che la soppressione degli animali, su richiesta del proprietario, può essere effettuata solo per fondati motivi di ordine sanitario e sociale e il successivo art. 14 consente l'abbattimento dei cani inselvaticati vaganti, ove non ne sia possibile la cattura e vi sia comprovata pericolosità per l'uomo. Nel caso in esame, gli animali rappresentavano un pericolo per la circolazione stradale, dal momento che il proprietario aveva segnalato la presenza dei cuccioli nei pressi della vicina strada provinciale, rappresentavano, inoltre, un concreto e serio problema per la collettività riconducibile a quello, più ampio, del randagismo e non potevano, per motivi di ordine sanitario, essere collocati all'interno della sola struttura sanitaria pubblica a disposizione (canile comunale) non tanto e non solo per la mancanza di spazi ma soprattutto perché i medesimi potevano rappresentare un veicolo di infezioni per i cani già ricoverati; gli stessi cuccioli, infine, se lasciati liberi, avrebbero rappresentato un sicuro veicolo di infezioni e malattie per l'uomo.

Pertanto, non potendo procedersi, in base alla legge regionale, al ricovero dei cuccioli presso strutture private, l'unica soluzione al problema era quella della soppressione.

L'appellante, a conforto delle argomentazioni svolte, richiamava ed allegava la nota dell'Ufficio Territoriale del Governo di L'Aquila inoltrata al Servizio Veterinario diretto dall'imputato, dalla quale si rilevava come il "suggerimento" dato dal predetto Ufficio quale soluzione al problema del randagismo fosse quella di procedere all'abbattimento dei cani randagi usando metodologie e mezzi tali da infliggere all'animale la minore sofferenza ogni qualvolta fosse stata prospettata una situazione di pericolosità per l'uomo secondo il giudizio del servizio veterinario.

All'odierna udienza di discussione, precisate le conclusioni ad opera delle parti, la Corte si ritirava in camera di consiglio, decidendo come da dispositivo in calce, del quale veniva data pubblica lettura in udienza.

Ritiene la Corte che le doglianze degli appellanti debbano essere respinte.

Il P. e l'... hanno reso versioni diverse sul contenuto della telefonata più volte richiamata. Il primo ha negato di essersi qualificato proprietario degli animali (pag. 24/25), ha affermato di essersi limitato a segnalare la presenza di cuccioli randagi sul suo terreno e

la necessità che gli stessi venissero prelevati dal Servizio Veterinario per evitare che invadessero la vicina strada provinciale, creando problemi alla circolazione ed ha negato di aver chiesto la soppressione dei cuccioli.

Il secondo ha riferito che il [redacted] dichiarandosi proprietario dei cuccioli e affermando di non poterli accudire, aveva chiesto il loro intervento ed ha precisato di aver fatto presente al Fatigati che, non avendo posto nei canili, l'unica soluzione sarebbe stato l'abbattimento (foll. 32).

Il contrasto tra le due versioni, peraltro, come correttamente affermato dal primo giudice, non assume rilevanza nella valutazione dei fatti oggetto di imputazione.

Il Tribunale ha compiutamente richiamato il quadro normativo che disciplina la materia in riferimento: l'art. 13 Legge Regionale n. 86 del 1999 vieta l'abbandono degli animali e ne consente la soppressione, su richiesta del proprietario, solo per fondati motivi di ordine sanitario e sociale e il successivo art. 14 consente l'abbattimento dei cani inselvatichiti vaganti, solo ove non ne sia possibile la cattura e vi sia comprovata pericolosità per l'uomo.

L'art. 544 bis c.p. punisce l'uccisione di animali "senza necessità", rientrando in tale ultima nozione, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di vertice, lo stato di necessità previsto dall'art. 54 c.p. nonché ogni situazione che induca all'uccisione dell'animale "per evitare un pericolo imminente o per impedire l'aggravamento di un danno alla persona o ai beni ritenuto altrimenti inevitabile" (Cass. Sez. III 24.10.2007 n. 44822).

Nel caso in esame, non ricorrevano i motivi di ordine sociale e sanitario richiesti dall'art. 13 della Legge regionale sopra richiamata. I cani erano all'interno della proprietà del Fatigati, chiusa da un cancello (foll. 21 della deposizione) e l'invasione della sede stradale rappresentava, come correttamente affermato dal primo giudice, un pericolo solo potenziale e al quale poteva ovvlarsi ricorrendo ad altre soluzioni. Non può, evidentemente, definirsi motivo di ordine sociale o sanitario, la carenza di posti nel canile municipale affermata dall'imputato e nel corso del dibattimento, così come del tutto indimostrata è la tesi sostenuta dal difensore dell'imputato nell'atto di appello secondo la quale i cuccioli, se collocati in un canile, avrebbero rappresentato un veicolo di infezioni per i cani già ricoverati e, se lasciati liberi, avrebbero rappresentato un sicuro veicolo di infezioni e malattie per l'uomo. E' emerso, al contrario, che i cuccioli in questione erano in buona salute ed erano accuditi da volontari (deposizione [redacted] ni foll.13).

Né può utilmente invocarsi l'art. 14 della Legge Regionale. Pur se si fosse trattato di cani randagi, infatti, non ricorrevano le condizioni per disporre la soppressione. I cuccioli potevano essere agevolmente catturati e non vi era, per le ragioni già esposte, alcuna comprovata situazione di pericolosità per l'uomo.

Quanto alla tesi sostenuta dalla difesa del Ponziani, è evidente la sua infondatezza.

L'esimente dell'adempimento di un dovere si applica a condizione che l'ordine del superiore gerarchico sia assolutamente insindacabile e ciò non si verifica quando, come nella specie, l'ordine sia palesemente illegittimo e si concreti nella richiesta di provvedere alla commissione di un reato.

La sentenza va, pertanto confermata e gli appellanti vanno condannati al pagamento delle maggiori spese ed al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili nella misura di cui in dispositivo.

P.Q.M.

Visto l'art. 605 C.P.P., conferma la sentenza in data 29.3.2007 del Tribunale di L'Aquila, appellata dagli imputati *[illegibile]*, che condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali nonché a quelle in favore delle parti civili costituite che liquida, per ciascuna di esse, in euro 800,00 per diritti ed onorari oltre accessori come per legge.

Motivazione in 60 giorni.

L'Aquila 7 ottobre 2011

Il Presidente
Dott. G. Riviczo

Il Consigliere rel.
Dott. A. Servino